TRIBUNALE DI ROMA – SEZIONE LAVORO RECLAMO EX ART. 669 terdecies c.p.c.

PER

lo S.N.U.B.C.I (Sindacato Nazionale Unitario dei Biologi Convenzionati Interni), con sede legale in Nola (NA), alla Via Remondini n. 16, in persona del Segretario Nazionale, Dott. Giuseppe Vitale, rappresentato e difeso dall'Avvocato Arturo Umberto Meo, in virtù di procura a margine del presente atto, con il quale elettivamente domicilia in Roma, alla Via Cosseria n. 2, presso il Dott. Alfredo Placidi;

CONTRO

la S.I.SA.C. (Struttura interregionale sanitari convenzionati), in persona del coordinatore p.t., Dott. Franco Rossi, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente in Roma, alla Via Nazionale n. 75;

NONCHE' CONTRO

il **S.U.M.A.I.** (Sindacato Unico Medicina Ambulatoriale Italiana e Professionalità dell'Area Sanitaria), in persona del Segretario Nazionale, Dott. Roberto Lala, domiciliato per la carica presso la Segreteria Nazionale dell'ente, in Roma, alla Via F. Tovaglieri n. 19;

PER LA REVOCA

dell'ordinanza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, emessa in relazione alla procedura ex art. 700 n. 20677/2008 R.G. (v.doc.n.1) depositata in data 31.07.2008 e conosciuta in data 04.09.2008, con la quale il Giudice Dott. Salvatore Cerignotta ha rigettato integralmente il ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto *ante causam* dallo S.N.U.B.C.I.-

PREMETTE

I.- Con ricorso ex art. 700 c.p.c. (v.doc.n.2), depositato il 20.06.2008 al Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, lo S.N.U.B.C.I. esponeva di essere "il Sindacato Nazionale Unitario dei Biologi Convenzionati Interni, al quale, ai sensi dell'art. 1 dell'Atto Costitutivo, possono aderire gli tutti iscritti all'Albo Professionale dei Biologi che aspirano o che già svolgono libera attività professionale negli ambulatori direttamente gestiti dagli Enti erogatori assistenza specialistica".-

Esponeva, inoltre, che "la S.I.SA.C. rappresenta la delegazione di parte pubblica per il rinnovo degli accordi riguardanti il personale sanitario a rapporto convenzionale".-

Aggiungeva che "in quanto tali, lo S.N.U.B.C.I (unitamente ad altre organizzazioni sindacali) e la S.I.SA.C., in data 09.02.2005, hanno sottoscritto l'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, ai sensi dell'art. 48 della Legge n. 833/78 e dell'art. 8 del D.Lgs. n. 502/92 e succ. mod. e integr. Il medesimo S.N.U.B.C.I. si è reso, altresì, firmatario degli accordi regionali nonché di quelli aziendali, secondo le previsioni di cui all'art. 34 del predetto ACN, commi 12 e 13".-

Faceva presente che "la S.I.SA.C, a completamento della rilevazione della rappresentatività sindacale al primo gennaio 2007, ha realizzato la certificazione della rappresentatività ai fini della partecipazione alle trattative negoziali nell'anno 2008".-

Specificava che "la menzionata certificazione è stata attuata a mezzo della Delibera di Certificazione della Rappresentatività Sindacale, datata 23 gennaio 2008, avente quale fine quello di "certificare la rappresentatività sindacale delle Organizzazioni Sindacale dei comparti della Medicina Generale, della Medicina Specialistica Ambulatoriale, Veterinaria ed altre Professionalità e della Pediatria di libera scelta". Oltre a tale delibera la S.I.SA.C. ha altresì emanato una tabella denominata "Rilevazioni deleghe sindacali 1 gennaio 2007", la quale riporta, in corrispondenza di ciascuna Organizzazione Sindacale, il relativo numero di deleghe in percentuale, evidenziando, in particolare, una percentuale per lo S.N.U.B.C.I. pari allo 0,75 %.-

Faceva altresì presente che "conseguenza immediata dei descritti provvedimenti è stata l'esclusione dello S.N.U.B.C.I. dal novero delle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative che, ai sensi dell'art. 34, comma 10, dell'ACN 2005 sono legittimate alla contrattazione nei vari livelli (nazionale, regionale ed aziendale). Pertanto, nell'ambito del comparto della Medicina Specialistica Ambulatoriale, Veterinaria ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) la S.I.S.A.C. ha riconosciuto rappresentatività sindacale

esclusivamente al SUMAI, alla Federazione Medici aderente a UIL F.L.P. ed alla CISL Medici (pg. 2 della Delibera di certificazione)".-

Infine, evidenziando la sussistenza dei requisiti del fumus boni juris e del periculum in mora, chiedeva, tra l'altro, al Tribunale di "pregiudizialmente, accertare e dichiarare l'esatta interpretazione della previsione di cui al comma 10 dell'art. 34 dell' ACN 2005, con riferimento alla determinazione dei criteri sulla base dei quali stabilire la maggiore rappresentatività di un'organizzazione sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 del D. Lsg. n. 165/2001". Chiedeva, inoltre, "riconosciuta l'illegittimità della rilevazione della rappresentatività sindacale sinora effettuata sia con riferimento all'anno 2007 (per il 2008) che con riferimento all'anno 2008 (per il 2009), sospendere l'efficacia dei seguenti atti realizzati dalla SISAC e, precisamente: 1a) della Delibera di Certificazione della Rappresentatività Sindacale, datata 23 gennaio 2008; 1b) della tabella pubblicata nel medesimo sito, denominata "Rilevazioni deleghe sindacali 1 gennaio 2007"; 1c) della circolare prot. n. 217/2008, datata 17 aprile 2008 e 1d) di ogni altro atto presupposto, contestuale, consequenziale o comunque connesso, con particolare riguardo agli atti realizzati in relazione alla contrattazione nazionale nonché a quella regionale ed aziendale e, conseguentemente, ordinare alla SISAC di provvedere, ex novo e secondo l'interpretazione prospettata dell'art. 34 dell'ACN 2005, alla rilevazione delle deleghe sindacali ed alla conseguente certificazione dello SNUBCI, quale Associazione sindacale maggiormente rappresentativa dei biologi convenzionati interni".-

II.- Il ricorso veniva assegnato al Giudice Dott. Cirignotta, il quale fissava l'udienza di discussione in data 16.07.2008, poi differita su istanza del ricorrente al 21.07.2008.-

Antecedentemente a tale udienza si costituiva la S.I.SA.C., depositando (oltre a svariati documenti) una memoria (v.doc.n.3) nella quale chiedeva di "rigettarsi il ricorso per carenza del fumus boni iuris e del periculum in mora, con vittoria di spese".-

Si costituiva, inoltre, il S.U.M.A.I., con atto di intervento ex artt. 105 e 419 c.p.c. (v.doc.n.4), nel quale assumeva posizioni del tutto analoghe a quelle della resistente.-

III.- Nella medesima udienza del 21.07.2008 il Giudice si riservava la causa

in decisione ed in data 01.08.2008 depositava l'ordinanza reclamata.-

L'ordinanza suddetta è chiaramente illegittima, attesa anche l'assenza di una valida e sufficiente motivazione, oltre che ingiusta, incerta e contraddittoria, per cui va revocata alla stregua dei seguenti

MOTIVI

I.- Nullità dell'ordinanza per essere stata emanata in conseguenza di errores in procedendo.-

Il giudizio che ha condotto al provvedimento oggetto dell'odierna impugnazione si è svolto in maniera del tutto difforme rispetto a come le previsioni normative in materia avrebbero richiesto.-

Infatti, per la definizione della controversia sottoposta al Giudice di prime cure sarebbe stato necessario <u>risolvere in via pregiudiziale una questione concernente</u> l'interpretazione di una clausola dell'Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici specialisti ambulatoriali interni ed altre professionalità sanitarie (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali, del 09.02.2005.-

La clausola in questione è l'art. <u>34 dell'ACN</u>, il quale al comma 10 stabilisce che "sono considerate maggiormente rappresentative, ai fini della contrattazione sul piano nazionale le Organizzazioni sindacali che, relativamente alla consistenza associativa, abbiano un numero di iscritti, risultanti dalle deleghe per la ritenuta del contributo sindacale, non inferiore al 5 % delle deleghe complessive".-

Il predetto comma 10, evidentemente, parla di "5 % delle deleghe complessive" senza specificare rispetto a quale parametro vado rapportato l'aggettivo "complessive", se all'intero comparto contrattuale (specialisti ambulatoriali, veterinari, biologi, chimici e psicologi), come sostenuto dalla S.I.SA.C., ovvero se alla sola categoria dei biologi, come sostenuto dallo S.N.U.B.C.I.-

Con riferimento a tale questione il Giudice di prime cure ha ritenuto di potersi pronunciare e decidere autonomamente, tra l'altro abbracciando completamente le tesi prospettate dalla difesa della S.I.SA.C. (dalle quali non si discosta nemmeno rispetto alla punteggiatura), senza considerare in alcun modo la circostanza che <u>l'art. 64 del D.Lgs. n. 165/2001 avrebbe imposto di attivare un particolare procedimento per dirimere la questione interpretativa sottoposta alla sua attenzione, consistente nella convocazione da parte della S.I.SA.C. delle "organizzazioni sindacali firmatarie per</u>

verificare la possibilità di un accordo sull'interpretazione del contratto o accordo collettivo, ovvero sulla modifica della clausola controversa" (comma 2).-

Esclusivamente in caso di mancanza dell'accordo, il Giudice avrebbe potuto decidere con sentenza (impugnabile solo con ricorso immediato per Cassazione) sulla sola questione di interpretazione (comma 3).-

Dell'illustrato procedimento non vi è alcuna traccia nell'ambito del giudizio di primo grado, conclusosi con l'ordinanza che si impugna con il presente reclamo, <u>la quale non contiene nemmeno un cenno alla richiesta della parte ricorrente di risolvere pregiudizialmente la questione interpretativa attivando il procedimento di cui all'art.64.-</u>

II.- Nullità dell'ordinanza per essere stata emanata in conseguenza di errores in iudicando.-

Oltre che palesemente viziata per quanto sinora evidenziato, l'ordinanza impugnata appare illegittima anche per altri motivi.-

Con riferimento al <u>fumus boni iuris</u>, il Giudice di prime cure ha ritenuto tale requisito "insussistente nella specie", per le ragioni che qui di seguito si illustrano brevemente.-

In particolare ha sostenuto (pg. 4) che "le parti trattanti, SISAC ed OO.SS. firmatarie (SNUBCI compreso), hanno quindi liberamente e convenzionalmente convenuto (previo assenso del Comitato di Settore del Comparto della sanità, e con successivo parere del Consiglio dei Ministri e della Corte dei Conti) che tali categorie compongano un unico comparto di negoziazione, provvedendo alla regolamentazione del rapporto di lavoro instaurato tanto con gli specialisti ed i veterinari, quanto con le figure professionali (biologi, psicologi e chimici) citate ed integrate nel campo di applicazione dello stesso".-

Ciò in relazione alla prescrizione dell'art.13 dell'ACN 2005, che determina il campo di applicazione dell'Accordo e che <u>l'ordinanza</u>, sulla scorta dell'interpretazione data dalla S.I.SA.C., <u>ha ritenuto possa considerarsi come attuazione dell'art.40 del D.Lgs. n.165/2001</u>, norma che impone alla medesima S.I.SA.C. ed alle confederazioni rappresentative di stabilire i comparti della contrattazione collettiva "*mediante appositi accordi*" (comma 2).-

Orbene, <u>tale interpretazione non appare giuridicamente condivisibile</u>, in quanto non tiene conto del fatto che il comma 2 dell'art. 40 prevede anche che "agli

accordi che definiscono i comparti o le aree contrattuali si applicano le procedure di cui all'articolo 41, comma 6", procedure che non sembrano essere state rispettate nella conclusione dell'ACN 2005, il cui art. 13, pertanto, non può in alcun modo essere considerato come sostitutivo degli "appositi accordi".-

Ancora meno condivisibile, di poi, appare alla luce della considerazione che lo S.N.U.B.C.I. costituisce da sempre l'unica associazione sindacale in grado di rappresentare e tutelare gli interessi della categoria, se si considera che <u>a fronte di un totale di circa 130 biologi a rapporto (interno) convenzionato con tutte le AA.SS.LL.</u> sul territorio italiano, 100 sono iscritti alla stessa.-

Inoltre, l'impugnata ordinanza sostiene che lo S.N.U.B.C.I. è stato ammesso alla sottoscrizione dell'ACN 2005 e dei successivi accordi regionali esclusivamente in virtù delle norme transitorie n. 7 ed 8.-

In realtà la norma transitoria n. 7, parlando testualmente di "OO.SS. maggiormente rappresentative dei professionisti", dimostra proprio che tutte le parti contrattuali quando hanno sottoscritto l'Accordo intendevano continuare a riferire il concetto di maggiore rappresentatività alla categoria dei professionisti e non anche a tutte le altre categorie incluse.-

La norma transitoria n. 8, dal suo canto, non si riferisce direttamente alla S.N.U.B.C.I., ma parla di "Federazione delle OO.SS. delle categorie dei Biologi, Chimici e Psicologi", Federazione non esistente né all'epoca della sottoscrizione dell'Accordo né attualmente. A riprova di ciò, anche gli Accordi integrativi regionali non sono stati sottoscritti da una federazione delle organizzazioni sindacali di tali categorie, ma dallo S.N.U.B.C.I. in quanto rappresentativo della categoria dei biologi.-

Lo S.N.U.B.C.I., salvo ogni altro suo diritto e salva ogni altra sua azione

CHIEDE

che il Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, in composizione collegiale, previa acquisizione del fascicolo relativo al giudizio ex art. 700 c.p.c. (R.G. n. 20677/2008), in accoglimento del presente reclamo, voglia così provvedere:

- 1. Dichiarare la nullità dell'ordinanza reclamata, in quanto emanata in conseguenza degli illustrati vizi sia procedurali che di giudizio.-
- 2. Revocare, in ogni caso, l'ordinanza depositata in data 31.07.2008.-

- 3. Accogliere la riproposta domanda cautelare e, per l'effetto,
 - pregiudizialmente, accertare e dichiarare l'esatta interpretazione della previsione di cui al comma 10 dell'art. 34 dell' ACN 2005, con riferimento alla determinazione dei criteri sulla base dei quali stabilire la maggiore rappresentatività di un'organizzazione sindacale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 64 del D. Lsg. n. 165/2001;
 - riconosciuta l'illegittimità della rilevazione della rappresentatività sindacale sinora effettuata sia con riferimento all'anno 2007 (per il 2008) che con riferimento all'anno 2008 (per il 2009), sospendere l'efficacia dei seguenti atti realizzati dalla SISAC e, precisamente: 3a) della Delibera di Certificazione della Rappresentatività Sindacale, datata 23 gennaio 2008; 3b) della tabella pubblicata nel medesimo sito, denominata "Rilevazioni deleghe sindacali 1 gennaio 2007"; 3c) della circolare prot. n. 217/2008, datata 17 aprile 2008 e 3d) di ogni altro atto presupposto, contestuale, consequenziale o comunque connesso, con particolare riguardo agli atti realizzati in relazione alla contrattazione nazionale nonché a quella regionale ed aziendale e, conseguentemente,
 - ordinare alla SISAC di provvedere, ex novo e secondo l'interpretazione prospettata dell'art. 34 dell'ACN 2005, alla rilevazione delle deleghe sindacali ed alla conseguente certificazione dello SNUBCI, quale Associazione sindacale maggiormente rappresentativa dei biologi convenzionati interni;
 - emettere tutti i provvedimenti che riterrà possibili e necessari all'eliminazione del pregiudizio di cui in premessa.-
- **4.** Regolare il carico delle spese, anche con riferimento al giudizio di primo grado, secondo legge.-

Si depositano, unitamente al presente reclamo, i seguenti atti e documenti:

- copia dell'ordinanza depositata in data 31.07.2008;
- copia del ricorso ex art. 700 c.p.c. depositato in data 20.06.2008;
- copia della memoria difensiva della S.I.SA.C.;
- copia dell'atto di intervento del S.U.M.A.I.-

Roma, 11 Settembre 2008.-Avv. Arturo Umberto Meo